COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE n. 4 del 31.05 2022

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa per la gestione della liquidazione dell'indebitamento pregresso del comune di Frascati.

L'anno 2022 il giorno 31 del mese di maggio con inizio alle ore 10,00, si è riunita nella sede comunale, a seguito di apposita convocazione

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Dott. Roberto Ferracci	**Presidente**	**PRESENTE**
Dott. Pasquale Russo	**Commissario**	**PRESENTE**
Dott. Giuseppe Porcu	**Commissario**	**PRESENTE**

Presiede il Dott. Roberto Ferracci.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sugli argomenti indicati all'ordine del giorno.

- **PREMESSO**:
- che il comune di Frascati, con delibera consiliare n. 3 del 7 febbraio 2022, ha deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato TUOEL);
- che con D.P.R. in data 9 marzo 2022 stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 21 marzo 2022 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Pasquale Russo e dott. Giuseppe Porcu;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del TUOEL, la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata presso il Comune di Frascati eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 del 23 marzo 2022;
- **VISTO** l'articolo 11, comma 1, del DPR 24 agosto 1993, n. 378, secondo il quale *"L'Organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990. "*.
- **CONSIDERATO**
- che il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA – Ufficio XII, con nota n. 84431 del 2 maggio 2022, a seguito di richiesta da parte di questa Commissione, ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 320663 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma intestata a "COMM STR LIQ COMUNE FRASCATI";
- che il Comune di Frascati ha stipulato con atto rep. 4438 del 12 febbraio 2021 apposita convenzione con la BANCA Bcc Colli Albani sc con sede in Largo G. Toniolo, Genzano di Roma;
- che la Commissione Straordinaria di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestataria di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'ente;
- che la Commissione Straordinaria di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimata a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'articolo 253 del TUOEL, può auto organizzarsi;

tutto ciò premesso e considerato

con votazione favorevole unanime

DELIBERA

1) Di istituire il servizio di cassa presso la BANCA Bcc Colli Albani sc, con sede in Largo G. Toniolo, Genzano di Roma.
2) Di approvare l'allegato schema di convenzione, da stipularsi con la suddetta Banca, per la gestione del servizio di cassa di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione.
3) Di autorizzare il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione Dott. Roberto Ferracci alla stipula della convenzione di cui trattasi.
4) Di incaricare il Segretario generale di curare la pubblicazione della presente delibera all'Albo Pretorio on line e nel sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla Commissione Straordinaria di liquidazione.
5) La presente deliberazione sarà trasmessa a cura del Segretario Generale:
   - Sindaca;
   - Segretario Generale;
   - Dirigente Settore II Economico Finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Roberto Ferracci

Dott. Pasquale Russo

Dott. Giuseppe Porcu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della Pubblicazione certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 31.05.2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Frascati, lì 31.05.2022

COMUNE DI FRASCATI Il Segretario Generale

Il Responsabile della Pubblicazione

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI FRASCATI DAL _____ ALLA CHIUSURA DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE.

L'anno duemila____, il giorno _____ del mese di _____, nel palazzo comunale, presso l'ufficio della commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. del 09 marzo 2022, sono presenti i signori:

1) Dott. Ferracci Roberto, nato a Roma il 21/05/1957, domiciliato per la carica presso il Comune di Frascati, nella sua qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Frascati, nominato ai sensi dell'art. 252 del Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, C.F. 84000770580 del Comune di Frascati.

2) Dott. Capogrossi Maurizio nato a Roma il 23/10/1954, che ai fini del presente atto, interviene nella qualità di Presidente della Banca Bcc Colli Albani sc, con sede in Genzano si Roma, Largo G. Toniolo snc – iscritta all'Albo delle Cooperative al n. 150063 e del Registro Società e della alla Camera Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Roma al n.140404 – Codice Fiscale 01103500581 partita Iva 15240741007 – incaricato di sottoscrivere la presente convenzione in virtù delle deleghe e potere di firma e rappresentanza conferitigli con delibera del consiglio di Amministrazione del 26/06/2019

PREMESSO

- che il comune di Frascati, con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 07/02/2022 ha deliberato il dissesto finanziario;

- che con D.P.R. del 09/03/2022 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione;

- che in data 21/03/2022 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato alla Commissione straordinaria di liquidazione;

- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Organo straordinario di liquidazione in data 23/03/2022 si è regolarmente insediato presso il comune di Frascati, così come da verbale di delibera n.1 del 23/03/2022;

- che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n. 373, "L'organo Straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990.";

- che con delibera commissariale n_____ del _____ è stato istituito un servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzione;

- che il Comune di Frascati è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti ministeriali 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 e che di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni;

- che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dalla Commissione medesima a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;

- che a seguito di richiesta della Commissione Straordinaria di Liquidazione il Ministero
- dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGEPA – Ufficio XII, ha dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria unica n. 320663 presso la competente sezione di

Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata "COM STR LIQ COMUNE FRASCATI ";

- che il Comune di Frascati ha stipulato con atto rep. 4438 del 12/02/2021 apposita convenzione con la BANCA Bcc Colli Albani sc, – filiale di Cocciano per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2025 (C.I.G. n. 8250901AE4);
- che l'organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che l'organo straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza

dalla struttura dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi;

Tutto ciò premesso e considerato

le parti previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO

La Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Frascati (in seguito denominata semplicemente Commissione) affida alla BANCA Bcc Colli Albani s.c., filiale di Cocciano (in seguito denominata semplicemente Banca Cassiere o Cassiere) il servizio di cassa con decorrenza dal /____/_____ sino alla scadenza del contratto con il Comune di Frascati, ovvero precedente qualora la Commissione termini le attività di liquidazione.

ART. 2
OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione, che sarà svolto presso filiale di Cocciano nei limiti dell'orario stabilito per la filiale medesima, ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Commissione e dalla medesima ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative disposizioni integrative e applicative, nonché la custodia di titoli e valori.

L'esazione si intende fatta senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della Banca Cassiera, la quale non è tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura della Commissione ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Sono incluse dalla cura delle riscossioni le "entrate patrimoniali".

Sono escluse quelle incassabili secondo le leggi per la riscossione delle imposte dirette.

ART. 3
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici in ottemperanza alla

normativa vigente e nel rispetto degli standard e delle regole tecniche, delle disposizioni e direttive emanati dagli organi e dalle autorità competenti in materia di tesoreria nonché di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi e delle informazioni.

- Il Tesoriere deve provvedere, all'avvio del servizio, ad attivare un collegamento telematico per l'interscambio dei dati e dei flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti e concordati preventivamente. Detto collegamento, da attivare entro 2 (due) mesi dalla comunicazione di aggiudicazione, deve consentire l'interscambio di informazioni relative all'intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con le procedure informatiche dell'Ente, sia attuali sia future.

- Il Tesoriere garantisce altresì un costante aggiornamento delle procedure a eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche senza oneri per l'Ente. Nel caso in cui fossero richieste all'Ente modifiche di carattere informatico dovute a cambiamenti di tipo organizzativo del Tesoriere, gli eventuali costi sostenuti dall'Ente devono essere rimborsati dal Tesoriere.

- Il Tesoriere garantisce, senza costi per l'Ente, la piena corrispondenza della gestione Informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), dalla circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 64 del 15/01/2014, dalla determina commissariale dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 8 del 22/01/2014, dal protocollo ABI (Associazione Bancaria Italiana) sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e suoi eventuali successivi aggiornamenti), dal D.P.C.M. 22/02/2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, dal D.P.C.M. 01/04/2008 ad oggetto "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 70, comma 1-bis del D.Lgs. n. 82/2005" e s.m.i., dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.

- Il servizio di incasso e pagamento è gestito mediante ordinativo informatico con l'applicazione della firma digitale, così come definita dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. (T.U. delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), senza costi di attivazione a carico dell'Ente. Qualora per motivi tecnici o per cause di forza maggiore, su richiesta dell'Ente, non possa essere effettuato l'invio telematico da parte dell'Ente degli ordinativi di incasso e pagamento e questi vengono trasmessi in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne la riscossione o il pagamento.

ART. 4
RISCOSSIONI

Le entrate saranno incassate dalla "Banca Cassiera" di norma in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dalla Commissione su moduli appositamente predisposti,
numerati progressivamente e debitamente firmati dal Presidente della Commissione (ovvero in caso di impedimento da parte degli altri membri della Commissione), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

L'Organo Straordinario di liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
Gli ordinativi di incasso devono contenere:

a) la denominazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
b) l'indicazione del debitore;
c) la somma da riscuotere in cifre e in lettere:
d) la causale del versamento;
e) il numero progressivo dell'ordinativo per l'esercizio finanziario;
f) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
g) l'indicazione per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
h) le indicazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera"
i) codice SIOPE.

Qualora le annotazioni di cui sopra sono mancanti, il Cassiere deve ritenersi autorizzato a imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al Cassiere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall'ente.
Le somme che dovessero pervenire direttamente alla Banca-Cassiere, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, dovranno essere tempestivamente comunicate al Commissario che

provvederà ad emettere il relativo ordinativo d'incasso (reversale).

A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia in luogo e vece della Commissione regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

ART. 5
PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati di norma in base ad ordini di pagamenti (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'Organo Straordinario di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e debitamente firmati dal Presidente della Commissione (ovvero in caso di impedimento da parte degli altri membri della Commissione), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà
essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

L'Organo Straordinario di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

I mandati di pagamento dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali e dovranno riportare:

a) la denominazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA. In caso di mandati a favore di società o ditte deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza;
c) l'ammontare della somma lorda – in cifre e in lettere –e netto da pagare;
d) la causale del pagamento;
e) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
f) il numero progressivo del mandato di pagamento per l'esercizio finanziario e la data di emissione;
g) l'eventuale indicazione delle modalità agevolativa prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
h) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
i) il codice SIOPE.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca-Cassiere.

La Banca-Cassiere dovrà astenersi dal pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno degli elementi sopra elencati, non sottoscritti da persona a ciò autorizzata, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dalla Commissione. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato a effettuare il pagamento ai propri sportelli nel rispetto, comunque del limite dei 1.000,00 euro (Milleeuro) giusta la previsione dell'art. 12, comma 2 del D.L. 201/2011 o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma tre giorni lavorativi bancabili successivi a quello di consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Commissione sull'ordinativo, la Commissione medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente la scadenza.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro "PAGATO".

In alternativa ed ai medesimi effetti il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare alla Commissione Straordinaria di Liquidazione.

I pagamenti sono effettuati dal Cassiere nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul conto della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incolpevolezza dei dati evidenziati dal Commissario sul mandato.

Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutando d'ufficio in assegni circolari non trasferibili da trasmettere al beneficiario con spese a carico dello stesso.

ART. 6
TESORERIA UNICA

E' fatto obbligo alla Banca-Cassiere di rispettare le norme di cui al sistema di Tesoreria Unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme di attuazione.

ART. 7.
DOCUMENTAZIONE

La banca- Cassiere, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere al corrente:

1. il giornale di cassa sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;

2. il bollettario di riscossione che dovrà essere [illegible] dei bollettari gli estremi dell'ordinativo d'incasso;

3. Gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento estinti dovranno essere custoditi presso la filiale di Cocciano e restituiti alla Commissione a seguito di sua richiesta.

Il Cassiere si avvarrà di procedure informatiche per la produzione della suddetta documentazione.

ART. 8
OBBLIGO DI RENDICONTO

Il Cassiere dovrà presentare, annualmente, il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche, e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dei mandati di pagamento, su moduli meccanizzati, con le modalità ed i termini di cui all'analoga convenzione stipulata con il Comune di Frascati.

ART. 9
VERIFICHE DI CASSA

La Commissione ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.

ART. 10
COMPENSI – SPESE DI GESTIONE

1. Per il presente servizio di gestione e tenuta conto la Commissione corrisponderà all'Istituto cassiere un compenso annuo di euro 1200/00 (milleduecento/00); per L'emissione della fattura elettronica la Commissione si farà carico di comunicare il C.U.U. e/o ogni altro elemento necessario.
2. Il cassiere ha diritto al rimborso da effettuarsi con periodicità trimestrale delle spese postali, di bollo e di qualsiasi altra spesa non ripetibile nei confronti di terzi e sostenute per l'espletamento del servizio a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
   commissioni su addebito utenze, commissioni su bollettini Pagopa, commissioni su addebiti SDD. Il tesoriere procede, pertanto, di propria iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo alla Commissione apposita nota-spese.
   La Commissione si impegna ad emettere i relativi mandati a copertura.
3. Per l'attivazione e la gestione del servizio di remote banking informativo sul saldo di cassa la Commissione non corrisponderà alcun compenso.
4. Per le operazioni di pagamento effettuate tramite bonifico la Commissione non corrisponderà alcun compenso.

5. Ogni eventuale servizio aggiuntivo dovrà essere concordato tra le parti.

ART. 11
SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

ART. 12
RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 13
DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la Commissione e la Banca Cassiera eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi come appresso:

- La Commissione presso la propria sede presso i locali della sede Municipale del Comune di Frascati Piazza Marconi n.3 (RM);

- La Banca Cassiera presso la Sede di Genzano di Roma in Via G. Toniolo snc (RM)

ART. 14
CAUZIONE

Per l'espletamento del servizio, l'Istituto "Banca Bcc Colli Albani s.c.", in quanto compreso nelle e categorie previste dall'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, è esonerato dal prestare cauzione pur rispondendo, con l'intero patrimonio, di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario per conto ed in nome della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Per la Commissione Straordinaria di Liquidazione
Il Presidente

Per la Banca
Il Presidente